



COMUNE DI CASNIGO
(Provincia di Bergamo)

REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'ASSEGNAZIONE
DI POSTI AUTO A TITOLO ONEROSO

Testo approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 32 in data 06.07.2015

Indice:

- Art. 1 - Ambito di Applicazione
- Art. 2 - Presentazione delle domande
- Art. 3 - Approvazione domande
- Art. 4 - Assegnazione
- Art. 5 - Durata assegnazione
- Art. 6 - Contrassegni
- Art. 7 - Perdita assegnazione
- Art. 8 - Revoca assegnazioni
- Art. 9 - Disponibilità
- Art. 10 - Corrispettivo
- Art. 11 - Nuove assegnazioni
- Art. 12 - Temporanea indisponibilità posti auto
- Art. 13 - Aree non custodite
- Art. 14 - Vigilanza
- Art. 15 - Disposizioni finali
- Art. 16 - Entrata in vigore

Art. 1

Ambito di Applicazione

1. Ai sensi dell'Art. 7 comma 11 del "nuovo codice della strada" approvato con D.Lgs. 30.04.1992 e succ. modif. saranno individuati, con apposita Delibera di Giunta Comunale, le aree del territorio comunale da adibire a parcheggio degli autoveicoli dei cittadini residenti, secondo i criteri e le modalità di cui agli articoli seguenti.

Art.2

Presentazione delle domande

1. Per concorrere all'assegnazione il soggetto interessato, ovvero il capofamiglia del nucleo familiare (allegando copia della patente di guida e della carta di circolazione delle auto intestate e/o nel caso, in uso ai componenti del proprio nucleo familiare) dovrà sottoscrivere, entro i termini indicati nel relativo avviso, apposita istanza disponibile presso gli uffici comunali.

Art. 3

Approvazione domande

2. La Giunta Comunale, sentito il Responsabile del Servizio, nei quindici giorni successivi alla scadenza del termine di cui all'art. 2 approva l'elenco delle domande pervenute, escludendo eventualmente quelle non corredate da regolare documentazione o non in possesso dei requisiti richiesti.

Art. 4

Assegnazione

1. L'assegnazione sarà effettuata tenendo conto dei seguenti requisiti:

- a) residenti nel Comune di Casnigo;
- b) disponibilità di box di proprietà;

2. All'interno delle fasce sopra descritte, precedenza di assegnazione sarà attribuita alle seguenti categorie:

- a) disabili certificati
- b) anziani (dai 65 anni in poi)

La Giunta Comunale, in intendimento con il Responsabile del Servizio, con apposito avviso pubblico, determina ulteriori specifiche in merito alle modalità di formazione della graduatoria e dei criteri di priorità per l'assegnazione dei posteggi, in considerazione dei diversi aspetti, tipologie e collocazioni delle zone da assegnare;

3. Requisiti generali per la partecipazione all'assegnazione:

Possono partecipare al bando per l'assegnazione di un posto auto il soggetto/nucleo familiare, in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere in regola con i pagamenti delle imposte, tasse e tariffe comunali (Imu, acquedotto ecc.) né avere alcuna altra ragione di debito verso il Comune;

Art.5

Durata assegnazione

1. La durata dell'assegnazione è fissata in anni uno dalla data di rilascio del/i contrassegno/i di identificazione e sarà rinnovata tacitamente.

Eventuali disdette dovranno essere comunicate almeno un mese prima della scadenza.

2. In caso di nuova autovettura, l'assegnatario s'impegna a far pervenire tempestivamente in Comune fotocopia della relativa carta di circolazione o documento equipollente.

Art.6

Contrassegni

1. Ogni assegnatario sarà dotato di apposita autorizzazione numerata da tenere ben in evidenza nell'auto durante la sosta. (esporre in modo ben visibile nella parte anteriore dell'autoveicolo).
2. Potranno essere rilasciati tanti contrassegni, con lo stesso numero di riferimento, quante sono le auto in uso ai componenti del nucleo familiare.
3. I titolari dei contrassegni saranno iscritti in un apposito registro

Art. 7

Perdita assegnazione

1. La perdita dell'assegnazione si avrà nel caso di trasferimento della residenza o di rinuncia scritta.

2. I casi previsti dal comma precedente non daranno diritto al rimborso integrale del canone versato; in ogni caso, l'utente che non intende mantenere il diritto di parcheggio nelle zone riservate, dovrà darne comunicazione all'Ufficio preposto con almeno trenta giorni di anticipo, restituendo l'autorizzazione.

Il rimborso della quota di canone residua decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di restituzione dell'autorizzazione.

Art. 8

Revoca assegnazioni

1. L'assegnazione potrà essere revocata per:

- mancato versamento del canone nel termine massimo di 30 giorni dalla data del rinnovo annuale;
- perdita dei requisiti previsti all'art 4;
- fatti o comportamenti in contrasto con le disposizioni del presente regolamento;
- cessione ad altre persone non aventi titolo.

2. Ricorrendone i presupposti, in qualunque momento, l'Amministrazione Comunale con provvedimento motivato potrà revocare la validità del contrassegno.

Art. 9

Disponibilità

Il posteggio numerato, determinato con apposito atto di Giunta in fase d'individuazione delle diverse zone preposte, sarà di disponibilità esclusiva dell'assegnatario con i seguenti vincoli:

1. A uso esclusivo parcheggio per autoveicolo;

2. E' tassativamente esclusa la sosta di Camper o veicoli simili.

Art. 10

Corrispettivo

1. All'atto della consegna del contrassegno d'identificazione, l'assegnatario, qualora previsto, dovrà versare il canone annuo determinato dalla relativa Delibera di Giunta Comunale;
2. L'eventuale aumento del canone dovrà essere comunicato agli interessati almeno due mesi prima dalla scadenza dell'assegnazione.

Art. 11

Nuove assegnazioni

I posti disponibili e non assegnati saranno destinati a libero parcheggio e potranno essere utilizzati per nuove assegnazioni.

Art. 12

Temporanea indisponibilità posti auto

1. Sono fatte salve le Ordinanze del Sindaco che, per eccezionali esigenze, vietano temporaneamente l'uso dei posti auto assegnati.
Di seguito si elencano, come meri esempi non esaustivi, i seguenti casi: pulizia straordinaria delle aree di parcheggio, manutenzione ordinaria e straordinaria delle stesse e degli eventuali impianti tecnologici adibiti alla loro gestione, inagibilità temporanea dovuta a calamità naturali, ecc..
In detti casi l'assegnatario dovrà ricoverare il proprio mezzo in altro sito.
Qualora il periodo di non fruibilità dell'area di parcheggio assegnata dovesse essere superiore a gg. 7 interi, l'assegnatario potrà usufruire di una riduzione, per ogni giorno di mancato utilizzo, pari ad un importo giornaliero fissato convenzionalmente in 1/365 (un/trecentosessantacinquesimo).
Nessuna riduzione è prevista per la mancata fruibilità dell'area per un periodo inferiore ai gg.07 suddetti.
2. Per gli eventi di cui al comma 1, l'assegnatario non potrà chiedere il risarcimento di qualsivoglia danno, anche indiretto, subito per l'inagibilità del sito.

Art. 13

Aree non custodite

Le aree riservate a titolo oneroso non sono oggetto di custodia, pertanto nessun danno alle autovetture o a cose potrà essere addebitato all'Amministrazione.

Art.14

Vigilanza

1. Le Forze di Polizia e la Polizia Locale del Comune di Casnigo sono preposte al controllo dell'osservanza delle disposizioni del presente regolamento e all'irrogazione delle relative sanzioni per le violazioni.
2. E' prevista la rimozione forzata e/o blocco degli autoveicoli che non rispetteranno le disposizioni del presente regolamento.

Art. 15

Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia.

Art. 16

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entrerà in vigore, ai sensi dell'art. 85, comma 4, dello statuto Comunale a seguito di duplice pubblicazione all'Albo Pretorio.

Dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva, in conformità delle disposizioni sulla pubblicazione della stessa deliberazione, andrà pubblicato per la durata di 15 giorni, quale forma di pubblicità per consentirne la effettiva conoscibilità.

Il presente regolamento è stato approvato dal Consiglio comunale in data 06.07.2015 con deliberazione n. 32.

CASNIGO, lì 06.07.2015

Il Sindaco
f.to: Giacomo Aiazzi

Il segretario comunale
f.to: Rapisarda dr. Leopoldo

La deliberazione di approvazione del presente regolamento, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, ai sensi dell'art.126 del D.Lgs. n.267/2000, è stata affissa all'albo pretorio, ai sensi dell'art.124 del predetto decreto, vi è rimasta pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 14.07.2015 al 29.07.2015 ed è divenuta esecutiva, ai sensi del 3° comma dell'art.134 del precitato decreto, in data 24.07.2015

Casnigo, lì 27.07.2015

Il segretario comunale
f.to: Rapisarda dr. Leopoldo

Dopo l'esecutività della deliberazione di approvazione, il presente regolamento è stato ulteriormente pubblicato all'albo comunale per 15 giorni dal 30.07.2015 al 13.08.2015 ed è divenuto esecutivo, ai sensi dell'art. 85, comma 4, dello Statuto, in data 14.08.2015

Casnigo, lì 07.09.2015

Il segretario comunale
f.to: Rapisarda dr. Leopoldo

Successive modificazioni:
